

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3305

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENZIANI, MAROLI, MARABINI, ZANIBONI, MORA, BORTOLANI, BORRI, ARMELLA, PATRIA, LUSSIGNOLI, GARAVAGLIA, ARMELLIN

Presentata il 1° aprile 1982

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordinamento delle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Costituzione tutela lo sviluppo della persona, il reinserimento dell'individuo nella società. In questo senso si è anche provveduto ad evitare l'isolamento dei detenuti, ai quali viene concessa la più vasta informazione, in quanto la perdita di contatto con la realtà sociale, l'isterilirsi dei rapporti interumani, arrecano, dopo un certo tempo, un vero sconvolgimento delle attività psichiche pregiudicandone il recupero.

Dati questi concetti universalmente stabiliti, appare giusto rivolgere analoghe considerazioni verso gli ex soldati che, al servizio della Patria in guerra, hanno perduto l'udito o peggio anche la favella e vivono ristretti nel più conturbante isola-

mento. Invece, sono stati completamente ignorati. Per essi nulla è stato fatto, niente recupero, niente reinserimento, con una ben grave disparità di trattamento.

Il fatto che si tratti di pochissime persone, per giunta incapaci di difesa, dimenticate da tutti, ha cagionato che, ancora una volta, nel nuovo riordinamento sulle pensioni di guerra, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, la loro condizione non sia stata giustamente valutata.

La sordità bilaterale assoluta, dal 1° luglio 1981 è collocata nella prima categoria semplice (lire 280.350 mensili). Con estrema economia, l'indennità di assistenza e accompagnamento, nell'ultima misura di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lire 69.000 mensili (articolo 6, lettera *h*) decreto del Presidente della Repubblica n. 834), è concessa solo ai sordomuti o ai sordi che siano anche dementi o incapaci di stare in piedi per lesioni all'equilibrio e classificati nella tabella allegato E lettera H n. 3.

Indubbiamente, per l'estrema gravità di questi casi, l'assegno per l'assistenza e accompagnamento doveva esser meglio graduato con estensione anche ai soli minorati dell'udito che abbisognano di aiuto. Lo stesso articolo 124 del codice di procedura civile prevede un interprete per il sordo, è quindi inconcepibile che tale ausilio gli venga negato per gli altri suoi bisogni quotidiani, soprattutto quando tale indennità è stata accordata anche a chi ha subito tubercolosi, malattie interne, castrazione, eccetera (Tabella allegato E lettera F n. 8, lettera G n. 4, lettera H nn. 1, 2, 4).

Oggi la vita si basa principalmente sulla elettroacustica ed anche il progresso medico e tecnologico hanno notevolmente alleviate le altre invalidità. Di rimando la situazione del sordo è inversamente peggiorata in quanto, abrogando i primitivi rapporti esclusivamente materiali e diretti, questo progresso l'ha escluso da tutto: studi, lavoro professionale, viaggi, radio-TV, telefoni, cinema, teatro, congressi, eccetera, eccetera.

In breve, inibite tutte le attività intellettuali e sociali, deve vivere isolato, chiuso nel tremendo trauma subito, moralmente ed economicamente distrutto, confinato in un limitato itinerario divenutogli familiare, bisognoso di continua assistenza anche nelle ore notturne perché, in mancanza di una persona vicina egli vive in uno

stato di pericolo e di paura. Cosicché sempre più affonda nel suo complesso di inferiorità, sospinto, seppure inconsciamente dalla generale ignoranza del suo problema che passa inosservato mancando di particolari segni esteriori che destino pietismo.

La pubblicità, la sconoscenza clinica, hanno diffusa la credenza che tutte le sordità siano vinte o corrette con le protesi acustiche od interventi chirurgici. Ed anche ciò li ha danneggiati non esistendo niente di più falso. Non esiste, infatti, nessuna protesi, nessuna operazione, che possa rendere anche in minima parte l'udito ai colpiti da sordità percettiva assoluta (cofosi), così come nessuna lente può far vedere a chi è privo degli occhi.

Agevole, pertanto, raffigurare la gravità dell'errata valutazione che sicuramente non risponde al principio di atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato, sancito dall'articolo 1 della riforma pensionistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché dalla delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

Di fronte all'immane sofferenza di questi ex soldati, alle loro impellenti necessità, vieppiù aggravate dalla vecchiaia, torna semplicemente umano e giusto provvedere d'urgenza ad una più realistica considerazione in ossequio al dettato della legge.

Ormai i superstiti sono poche decine, la spesa occorrenda per la revisione del loro trattamento è semplicemente irrisoria, ma soprattutto è uno stimolo di giustizia che impone essi abbiano la possibilità economica di vivere civilmente e di avere vicino un'altro essere umano!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla lettera B, della tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunta, dopo il numero 2), la seguente voce:

« 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi permanenti della favella, o ad alterazioni delle facoltà mentali, o a compromissione dell'equilibrio statico-dinamico tali da comportare nel loro complesso profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale ».

Alla lettera C, della stessa tabella E, è aggiunta la seguente voce:

« 2) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna a disturbi psichici o a disturbi dell'equilibrio statico-dinamico ».

La voce 3) della lettera H, della stessa tabella E, è sostituita dalla seguente:

« 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente ».

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), e a quelli ascritti alla lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 200.000 mensili ».

ART. 3.

La presente legge ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1982.

I miglioramenti contemplati sono attribuiti d'ufficio. Ogni disposizione in contrasto con il sopradetto inquadramento è abrogata.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.